

## **LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E IL COLLEGATO FISCALE a cura di Barbara Rizzato**

Gentilissimi,

con la presente siamo a proporVi una sintesi delle novità di più comune interesse introdotte dal Collegato fiscale e dalla legge di Bilancio per il 2020, anche alla luce dei recenti chiarimenti affrontati in occasione di Telefisco.

### **NOVITA' DI INTERESSE PER LE PERSONE FISICHE, QUANTO ALLA SFERA PERSONALE**

PROROGA DETRAZIONE SPESE DI RECUPERO EDILIZIO (50%), RISPARMIO ENERGETICO (65%), BONUS MOBILI (50%) E BONUS VERDE (36%) E INTRODUZIONE BONUS FACCIATE (90%) – comma 175 e commi da 219 a 224  
Prorogate al 31.12.2020 le detrazioni già esistenti lo scorso anno alle medesime condizioni e con i medesimi limiti per gli interventi sugli immobili.

Introdotta la detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle facciate e i balconi, inclusi pulitura e tinteggiatura per gli immobili ubicati in zona A e B di cui al DM 1444/68. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

#### **“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS**

Soppressa invece dal 01.01.2020 la possibilità di richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.

#### **RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629**

Dal 2020 sono rimodulate in base al reddito complessivo le detrazioni per oneri, pertanto gli oneri saranno detraibili:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione continua a spettare per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

#### **TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680**

Sempre dal 01.01.2020, la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, carte).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di farmaci nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN (pagamenti del ticket).

#### **SPESE VETERINARIE – comma 361**

Aumentata da € 387,34 a € 500,00 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

#### **PROROGA “SPORT BONUS” – commi da 177 a 180**

È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture.

Il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è soggetto alle medesime limitazioni dello scorso anno.

#### CONSERVATORI DI MUSICA – commi 346 e 347

A decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a € 1.000, le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

#### BONUS BEBÈ – comma 340

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato/adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue:

- pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920
- da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440
- da € 40.001 annui € 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

#### BONUS "ASILO NIDO" – comma 343

È confermato a regime il riconoscimento del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni (nati dal 01.01.2016) affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

#### BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358

È confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

#### CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ABITATIVE – comma 6

E' confermata a regime l'aliquota del 10% della cedolare secca sui contratti di locazione abitativa a canone concordato.

### **NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE COMUNALI**

#### UNIFICAZIONE IMU - TASI – commi da 738 a 783

Le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Restano sostanzialmente invariati gli ambiti soggettivo e oggettivo di debenza del tributo comunale.

#### DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

A decorrere dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020/2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

## **NOVITA' DI INTERESSE GENERALE**

**COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER VIA TELEMATICA – art. 3 collegato**

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24 di tutte le imposte or ora citate può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoonline) per qualunque tipo di contribuente. Per importi superiori a € 5.000 annui la compensazione può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito, ferma restando l'esigenza di apporre il relativo visto di conformità.

La presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoonline) è richiesta anche in caso di utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

**NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE – art. 18 collegato**

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, che non potranno superare:

- € 1.999,99 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 999,99 a decorrere dall'1.1.2022.

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

**RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI QUOTE SOCIETARIE E TERRENI – commi 693 e 694**

E' riproposta per il 2020 la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2020 al di fuori del regime d'impresa.

La rivalutazione sconta un'imposta sostitutiva dell'11% da corrispondere in concomitanza con l'asseverazione di una perizia di stima redatta a cura di un professionista abilitato e comunque entro il 30.06.2020 (con possibilità di optare per il versamento in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali sempre con scadenza 30.06.2020).

**IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI – comma 695**

A decorrere dalle cessioni poste in essere dal 01.01.2020, l'imposta dovuta dalle persone fisiche sulle plusvalenze realizzate per la vendita di terreni non edificabili e di fabbricati detenuti da meno di cinque anni passa dal 20% al 26%.

**APPROVAZIONE DEL DECRETO PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (RIMODULAZIONE DEL COSIDDETTO BONUS RENZI) – DPCM 23 gennaio 2020**

In data 23 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per la riduzione del cuneo fiscale che, a partire dal 01.07.2020, inciderà sugli stipendi dei lavoratori dipendenti. Il decreto prevede l'innalzamento degli attuali € 80 a € 100 mensili per i redditi fino a € 28.000, il bonus decresce fino a € 80 per i redditi da € 28.000 a € 35.000, e al di sopra di tale soglia decresce ulteriormente fino ad azzerarsi in corrispondenza di € 40.000 di reddito.

#### TICKET RESTAURANT – comma 677

Dal 2020 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto giornalieri di € 4,00 per i buoni cartacei, di € 8,00 per i buoni elettronici (limiti precedenti: rispettivamente € 5,29 e € 7,00).

#### **NOVITA' PER GLI OPERATORI ECONOMICI**

4

#### REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfettario che, da un lato restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020, dall'altro prevedono la rilevanza del reddito da regime forfettario per la fruizione di deduzioni e detrazioni e qualunque altra agevolazione anche di natura non tributaria, entrando infatti il reddito da forfettario nel concetto fiscale di "reddito complessivo". Tale novità inciderà sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati che subiranno conseguentemente una maggior tassazione per effetto di minori detrazioni.

Per maggiori dettagli sull'argomento si rinvia alle nostre precedenti comunicazioni e al materiale specifico pubblicato nella sezione download del nostro sito.

#### FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

Varia per i contratti stipulati dal 01.07.2020 la disciplina dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. La tassazione in capo al dipendente del reddito figurativo varierà in funzione della classe di inquinamento del veicolo.

#### RITENUTE E ECOMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI – art. 4 commi 1 e 2 collegato

I soggetti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio di importo annuo superiore a 200.000€ a un'impresa tramite contratto di appalto o subappalto, sempreché via sia prevalente utilizzo di manodopera dell'appaltatrice presso le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumenti di quest'ultimo, devono richiedere all'impresa appaltatrice copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute operate sui redditi corrisposti ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

#### CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI – art. 22 collegato

E' introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti effettuati dai privati con moneta elettronica a decorrere dal 01.07.2020.

#### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (SOSTITUISCE SUPER e IPER AMMORTAMENTO) – commi da 185 a 188

Il credito per l'acquisto di beni strumentali nuovi effettuati nel corso del 2020 è fissato nella misura del 6% del costo per i beni generici, nella misura del 40% del costo per i beni "Industria 4.0" (ovvero quei beni ad alta tecnologia interconnessi con il sistema produttivo aziendale che fino allo scorso anno potevano fruire dell'iperammortamento).

Come per le precedenti agevolazioni, lo stesso non è fruibile per l'acquisto di auto/moto e fabbricati. Inoltre il bene deve essere acquisito in proprietà o in leasing (esclusi quindi dall'agevolazione i contratti di noleggio). Sotto il profilo soggettivo, il credito d'imposta del 6% è fruibile da parte di lavoratori autonomi e imprese a prescindere dal regime fiscale adottato (quindi è fruibile anche da parte dei contribuenti in regime forfettario), quello del 40% è fruibile solo da parte delle imprese.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va diviso in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene (in altre parole, nella generalità dei casi, sarà utilizzabile nel modello F24 in compensazione di altri versamenti a decorrere dal 1/1/2021 per i beni acquistati ed entrati in funzione nel 2020). Le fatture devono contenere l'espresso riferimento alla normativa che regola il credito d'imposta, è necessario quindi far apporre dal fornitore sulla fattura la seguente dicitura: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 della legge 160/2019".

Va inoltre effettuata una comunicazione al MEF (per la quale si attendono istruzioni operative).  
Il beneficio del credito d'imposta è subordinato al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi a favore dei lavoratori.

**RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – comma 696**

E' riaperta la possibilità di rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e sempreché la rivalutazione avvenga nel bilancio dell'esercizio successivo. L'imposta sostitutiva dovuta è rispettivamente pari al 12% e al 10% per i beni ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

5

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento o valutazione specifica.

Documento redatto il 05.02.2020